

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 15-03-2018, n. 1632

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3296 del 2008, proposto da:

V.A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Michelangelo n. 33;

contro

Comune di San Tammaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza T. Trento n. 48;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. (...) dell'1 aprile 2008 del direttore generale di trasmissione dei provvedimenti sub b), c) d) e);

b) della deliberazione della Commissione straordinaria n. 23 del 27 marzo 2008, avente ad oggetto: "Presenza d'atto del verbale n. 1 del 29.01.2008 del Nucleo di Valutazione";

c) della deliberazione della Commissione straordinaria n. 24 del 27 marzo 2008, avente ad oggetto: "Presenza d'atto del verbale n. 2 del 19.02.2008 del Nucleo di Valutazione";

d) del verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di San Tammaro n. 1 dell'1 febbraio 2008;

e) del verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di San Tammaro n. 2 del 14 febbraio 2008;

f) del verbale n. 2 del 17 novembre 2006 del Nucleo di Valutazione richiamato sub d) e sub e);

g) della deliberazione della Commissione straordinaria presso il Comune di San Tammaro n. 5 del 29 giugno 2006 di nomina del Nucleo di Valutazione;

h) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e consequenziale;

per la declaratoria del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di risultato relativa agli anni 2006 e 2007 nella misura del 25% della retribuzione di posizione e al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Tammaro;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente è stata assunta dal Comune di San Tammaro nel 2006, con contratto di lavoro a tempo determinato (al di fuori della dotazione organica), e inquadrata in categoria D3 del contratto collettivo del personale degli Enti locali, con il profilo professionale di Istruttore tecnico del servizio tecnico Patrimonio comunale e Vigilanza.

Con il ricorso in esame, notificato in data 31 maggio 2008 e depositato il 12 giugno successivo, ha impugnato i verbali del Nucleo di valutazione istituito presso il Comune di San Tammaro con i quali le è stato denegato il riconoscimento del diritto alla retribuzione di risultato per gli anni 2006 e 2007 nonché le deliberazioni con le quali la Commissione straordinaria del predetto Comune ha preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione.

Oltre all'annullamento degli atti impugnati, la ricorrente ha chiesto la declaratoria del suo diritto a percepire la indennità di risultato per gli anni 2006 e 2007 nella misura del 25% della retribuzione di posizione e il risarcimento del danno asseritamente subito per lesione di interessi costituzionalmente rilevanti.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Tammaro, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando nel merito la fondatezza della pretesa azionata.

Alla udienza camerale del 3 luglio 2008, fissata per la deliberazione della istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive, in relazione alla rinuncia della parte ricorrente alla tutela cautelare.

Nella memoria depositata in data 11 gennaio 2018, il Comune di San Tammaro ha ribadito la richiesta di declaratoria della inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La parte ricorrente non ha replicato in ordine all'eccezione di rito sollevata dalla amministrazione resistente.

All'udienza pubblica del 13 febbraio 2018, su richiesta delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le domande azionate dalla ricorrente si riferiscono alla mancata corresponsione della indennità di risultato che costituisce un elemento accessorio del trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali, cui siano state conferite funzioni dirigenziali, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Viene dunque in rilievo quanto disposto in materia di pubblico impiego contrattualizzato dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 a norma del quale: "1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo".

In considerazione della natura della controversia e del fatto che essa viene definita con sentenza di rito, senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre l'equa compensazione delle spese di giudizio (il contributo unificato rimane tuttavia a carico della parte ricorrente).

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione - ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - in quanto la cognizione della questione dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore